

## TRIBUNALE DI CATANZARO

### SEZIONE LAVORO

#### Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

**Per la sig.ra Marano Beatrice Rosaria** nata a Catanzaro il 18/05/1971 e residente a Catanzaro via Bellino 22/05 C.F.: MRNBRC71E58A052Y, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bocchetti C.F. BCCMRC78H17H501F del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro via Barlaam da Seminara 139/e come da procura in calce al presente atto.

Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt.133, 134 e 136, comma 3. c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero fax: 0961779827 [studiolegalebocchetti@pec.it](mailto:studiolegalebocchetti@pec.it);

#### **contro:**

- 1) **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, C.F.:80185250588, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, Via G. Da Fiore 34;
- 2) **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Calabria**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Catanzaro, via Lungomare 259, C.F.: 97036700793, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Catanzaro, Via G. Da Fiore 34;
- 3) **Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro Via Cosenza, 31 C.F. 80001920794, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, Via G. da Fiore, 34 – C.A.P. 88100;
- 4) **Istituto Convitto “ Pasquale Galluppi”**, in persona del D.S. pro tempore, con sede in Catanzaro corso Mazzini 51 C.F.: 80003060797;



## **e nei confronti dei seguenti educatori:**

sig. Griffo Angelo Carmelo, la sig.ra Cavaliere Serafina e la sig.ra Bongarzone Antonella destinatari in luogo della ricorrente, della proposta di stipula del contratto annuale o fine al termine delle attività didattiche.

Avverso

La mancata attribuzione all'odierna istante, delle supplenze di lungo periodo sulle disponibilità verificate dall'amministrazione scolastica all'esito delle operazioni di nomina;

## **FATTO E DIRITTO**

L'odierna ricorrente risulta inserita dall'anno scolastico 2020/2021 sino a tutt'oggi nelle graduatorie GAE per nomine a tempo determinato per il personale educativo (**All.1**).

Per l'anno scolastico 2020-2021, l'Istituto Convitto nazionale "Pasquale Galluppi" di Catanzaro con decreto prot. n. 0005851 del 6/10/2020 nominava per l'intero anno scolastico in corso i seguenti educatori il sig. Griffo Angelo Carmelo, la sig.ra Cavaliere Serafina e la sig.ra Bongarzone Antonella (**All. 2**).

Tali nomine risultano essere, però, illegittime, in quanto il sig. Griffo non era presente nelle graduatorie GAE 2020/2021 ma solo in quelle GPS mentre la sig.ra Cavaliere e la sig.ra Bongarzone erano presenti nelle graduatorie GAE ma in posizione inferiori rispetto alla sig.ra Marano rispettivamente in 29° e 30° posizione mentre la ricorrente occupava la posizione n. 17.

Purtroppo di tale sgradevole situazione la sig.ra Marano ne veniva a conoscenza solo nel giugno 2022 quando con la pubblicazione delle nuove graduatorie GAE per il personale educativo 2022, **la stessa si accorgeva che gli educatori sopra menzionati, grazie alle nomine incomprensibilmente concesse per l'anno 2020/2021, avevano di fatto raggiunto un punteggio**



**superiore alla sig.ra Marano che, pertanto si vedeva “scavalcata” nelle suddette graduatorie dai colleghi, in quanto l’odierna istante rimaneva senza lavoro per intero anno scolastico(All.3).**

Tale situazione, ovviamente, recava un danno notevole all’odierna ricorrente sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista giuridico, in quanto non solo le è stata negata la possibilità di lavorare ma soprattutto ha perso posizioni utili all’interno della propria graduatoria di riferimento!!

A questo punto, l’educatrice, tramite il sottoscritto procuratore, inviava in data 07/06/2022 tramite pec all’Ambito Territoriale di Catanzaro reclamo con contestuale richiesta di accesso agli atti al fine di sottoporre all’attenzione del Dirigente pro tempore, tale incresciosa situazione nonché chiedere copia della documentazione degli educatori che hanno preceduto la sig.ra Marano (All.4).

A tale richiesta non seguiva alcuna risposta!!

In data 19/07/2022, pertanto, si procedeva ad inviare relativa diffida sempre all’AT di Catanzaro sottolineando come alcuni degli educatori che hanno preceduto l’odierna istante in tale graduatoria avrebbero presentato servizi prestati in altra classe di concorso non come educatori e pertanto non idonei ai fini della graduatoria con grave nocumento nei confronti della sig.ra Marano (All.5).

Ma nonostante tale comunicazione l’AT riteneva opportuno non rispondere facendo rimanere all’oscuro l’odierna ricorrente circa la motivazione che ha portato alla mancata sua nomina in palese violazione di quanto sancito in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.

Sempre in tale data si inviava istanza di accesso agli atti all’Istituto Convitto nazionale “Pasquale Galluppi” di Catanzaro al fine di conoscere i motivi di tale mancata nomina(All.6).

Solo in data 05/08/2022 il Convitto rispondeva alla richiesta di accesso agli atti specificando, però, che la nomina effettuata con decreto prot. n. 0005851 del 6/10/2020 era stata legittima in quanto la



sig.ra Marano era solo presente nella graduatoria GAE e non GPS e pertanto l'Istituto era stato impossibilitato a nominare l'odierna ricorrente in quanto non visibile nel loro data base (**Al.7**).

In data 05/09/2022, pertanto, si procedeva ad inviare un'ultima diffida con la quale, si chiedeva come mai sia l'Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro prima sia il Convitto nazionale Galluppi dopo non abbiano mai tenuto conto della posizione in GAE della sig.ra Marano che di fatto per l'anno scolastico 2020/2021 è stata superata da educatori che nella GAE avevano un punteggio inferiore ma erano presenti in GPS (**Doc.8**).

Anche in questo caso nessuna risposta perveniva!!!

## **1. Violazione e falsa applicazione dell'O.M. n. 60/2020;**

Nella fattispecie qui in rilievo viene censurato l'irregolare svolgimento della procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, con particolare riguardo al turno di nomina del 06/10/2020 e seguenti, laddove, in spregio alla posizione e punteggio conseguito dalla ricorrente, l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e l'Ambito territoriale di Catanzaro – per i posti residuati dai precedenti turni di nomina, invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico dalla graduatorie Gae, hanno erroneamente dato incarico agli istituti di nominare dalle graduatorie GPS, lasciando però in questo modo l'odierna ricorrente pretermessa dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze, agli educatori da lei indicati in domanda, che sono collocati in posizione peggiore o addirittura non sono nemmeno presenti nelle graduatorie GAE.

In effetti per l'anno scolastico 2020/2021 l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 determinava la procedura per la nomina degli educatori a tempo determinato in caso di supplenze. Più in particolare ribadiva all'art.2 comma 5 come *“Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate*



le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11" e a seguire il comma 7 ribadiva come "L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto" (All.9).

Stessi concetti venivano ribaditi dalla nota esplicativa sulle supplenze pubblicata dal Ministero dell'Istruzione con prot.n.26841 il 05/09/2020 che ribadiva come "...L'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell'OM 60/2020" (All.10).

Alla luce di quanto sopra, appare chiaro e lapalissiano come sin dal 2020 doveva essere nominata come educatrice dall'Ambito Territoriale di Catanzaro presso l'Istituto Convitto Galluppi di Catanzaro la sig.ra Marano, ma inspiegabilmente l'Amministrazione pubblica non fece tale scelta recando pertanto grave nocumento alla sig.ra Marano.

**Si sottolinea, come nel caso di specie, la ricorrente non ha mai rinunciato ad alcuna proposta di assunzione, ne ha rinunciato ad alcun incarico attribuito, ma al contrario con la domanda essa aveva chiaramente e correttamente esplicitato il suo interesse a partecipare alla procedura di nomina, sicché essa non avrebbe potuto essere ritenuta in alcun modo e per nessuna ragione rinunciataria ai fini dell'incarico e/o della procedura in questione e pertanto, essa andava nominata sin da subito in quanto assegnataria della supplenza legittimamente spettatele in ragione della posizione concretamente occupata in GAE.**

Ed infatti per l'anno scolastico 2021/2022 l'odierna istante veniva regolarmente nominata presso il Convitto "Galluppi" secondo le procedure corrette. (Doc.11)



A titolo esemplificativo, però, si riportano i nominativi che sono stati oggetto di nomina presso l'Istituto convitto "Galluppi di Catanzaro" ed il loro posizionamento delle graduatorie definitive GAE 2020/2021:

Educatori:

- Griffo Angelo Carmelo non presente nelle GAE 2020/2021 ma solo GPS;
- Cavaliere Serafina presente in graduatoria GAE in posizione 29 con punteggio 16;
- Bongarzone Antonella presente in graduatoria GAE in posizione 30 con punteggio 16.

Mentre la sig.ra Marano si trovava inserita nelle Gae in posizione 17 con punteggio 21.

Ad oggi purtroppo, a seguito di tale illegittime nomine, la sig.ra Cavaliere si trova nelle graduatorie Gae 2022 in posizione n.8 con 47 punti, il sig. Grippo in posizione 9 con punteggio 47 e la sig.ra Bongarzone in posizione n.11 con 40 punti mentre l'odierna ricorrente si trova in posizione 13 con punteggio 36,00 pertanto di fatto tali educatori hanno superato illegittimamente la sig.ra Marano. Orbene, l'Amministrazione resistente, più volte sollecitata non ha adempiuto all'obbligo di motivazione, e pertanto non ha mai chiarito le ragioni che hanno condotto a determinare tali conclamate anomalie.

Ed infatti, le assegnazioni contestate non sono in alcun modo rispettose del criterio del punteggio che, secondo la disciplina pattizia, avrebbe dovuto orientare l'individuazione della sede di servizio. In tal senso, l'AT di Catanzaro resistente avrebbe dovuto verificare la sussistenza di effettive disponibilità scorrendo rigorosamente l'ordine definito dagli educatori nella graduatoria GAE.

Ancor più grave, poi, è la circostanza che l'Amministrazione resistente non abbia offerto la benché minima motivazione alle operazioni poste in essere.

Si tratta di una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza amministrativa sanciti dall'art. 97 Cost., che rinvergono attuazione nella gestione dei rapporti di lavoro contrattualizzato



mediante le clausole generali della correttezza e buona fede, peraltro perpetrata anche in sede conciliativa. Come rilevato da recentissima giurisprudenza, formatasi in sede cautelare avverso proprio le procedure di mobilità di cui è causa, «Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'Amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi» (cfr. Trib. Trani, Sez. Lavoro, GL dott. G. Di Trani, 16 settembre 2016. In senso analogo, cfr. altresì Trib. Taranto, Sez. Lavoro, GL dott. L. De Napoli, 20 settembre 2016, doc. 15. Negli stessi termini, constano altresì pronunce cautelari del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Salerno).

- **2. Violazione e falsa applicazione della 241/90.**

Nel caso in oggetto, l'educatrice ha più volte sollecitato le Amministrazioni oggi resistenti con diverse richieste di accesso agli atti, anche tramite il sottoscritto procuratore, ciò nonostante ad oggi nessuna risposta è stata mai fornita circa le motivazioni poste alla base dei provvedimenti oggetto di giudizio in palese violazione della L.241/90.

In particolare si rileva come l'amministrazione scolastica nel disporre le nomine degli educatori per l'anno 2020/2021 ha escluso la sig.ra Marano nonostante fosse presente nelle graduatorie GAE omettendo di comunicarle le ragioni poste a fondamento di tale esclusione, quindi non consentendo alla stessa alcuna forma di partecipazione. Né potrebbe in contrario sostenersi che, versandosi nel caso di procedimento avviato a domanda, la P.A. non era tenuta agli adempimenti imposti dall'art. 7 e segg. della legge n. 241/1990, perché nel caso di specie si contesta il



procedimento di esclusione dalla procedura adottato dall'amministrazione d'ufficio e senza alcuna forma di contraddittorio con la ricorrente. Nel caso di specie pertanto viene violata l'esigenza di assicurare al cittadino una risposta, chiara e motivata, che non ha consentito a parte ricorrente un adeguato diritto alla difesa arrecandogli l'ulteriore danno di essere stata costretta a proporre il presente ricorso.

**Essendo la ricorrente presente nelle graduatorie GAE sin dall'anno scolastico 2020/2021, la stessa aveva acquisito un diritto perfetto ad essere assunta in base all'ordine di detta graduatoria (Cass., Sez. Lav. n. 4318 del 30 ottobre); ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può quindi prevedere l'inefficacia di tale diritto o subordinarne l'efficacia ad un onere, peraltro senza indicare le necessarie modalità a tutela del principio dell'affidamento.**

Sia la mancata nomina da parte dell'AT di Catanzaro sia il decreto emesso dall'Istituto Convitto nazionale "Pasquale Galluppi" di Catanzaro prot. n. 0005851 del 6/10/2020 si devono ritenere, pertanto, illegittimi per violazione degli art. 3 e 97 Costituzione, in quanto di fatto hanno disposto l'inefficacia di un diritto già acquisito dalla ricorrente.

**SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA  
DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC**

La domanda di provvedimento cautelare, secondo questa difesa, è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Riguardo *al fumus boni iuris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento.



Quanto al *periculum in mora*, appare piuttosto evidente come il pregiudizio grave ed irreparabile sia dato dal fatto che la ricorrente subisca la perdita del punteggio che ne compromette la legittima aspirazione lavorativa non solo nell'immediato ma anche in prospettiva atteso che la mancata assegnazione di un incarico di supplenza finirebbe infatti per tradursi inevitabilmente non solo nella mancata attribuzione del relativo ed ulteriore punteggio, ma potrebbe alla luce dell'errata graduatoria GAE 2022/2024, figlia dell'illegittima nomina precedente, consentire alle sig.re Cavaliere Serafina e Bogarzone Antonella, di ottenere ulteriori incarichi annuali e/o addirittura assunzioni a tempo indeterminato, a danno della sig.ra Marano.

Per di più trattandosi di supplenze, al più annuali, non può certo attendersi lo svolgimento di un giudizio ordinario, in tal caso il pregiudizio non sarebbe neppure ristorabile, con conseguenti riflessi dannosi sulla posizione in graduatoria dell'odierna istante, che inevitabilmente verrebbe intaccata dal mancato punteggio e da quello indebitamente conseguito dagli educatori convocati al suo posto, con indubbie conseguenze negative anche per gli anni successivi.

Tale disposta estromissione, pertanto, determina, un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente, con effetti però destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per l'anno 2020/2021 condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare incarico annuale a tempo indeterminato, magari illegittimamente, e chi, come la ricorrente, è stata ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.

Per tutte le motivazioni sopra esposte l'educatrice Marano Beatrice Rosaria, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, previa gli incumbenti di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi dell'art. 414 e 700 c.p.c. Voglia accogliere le seguenti



## RICORRE

All'Ill.mo Giudice designato, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e ritenuto che nel caso di specie, la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, con decreto *inaudita altera parte* ex art. 669 sexies, 2° comma c.p.c. o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, voglia:

**1. accertare e dichiarare** nullo il decreto prot. n. 0005851 del 6/10/2020 e seguenti, emessi dall'Istituto Convitto nazionale "Pasquale Galluppi" di Catanzaro e dunque riconoscere il diritto all'assegnazione della supplenza per cui è ricorso, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda, con maturazione del relativo punteggio nei confronti della sig.ra Marano e rettifica dei punteggi degli educatori nominati illegittimamente;

**2. di conseguenza condannare** parte resistente al risarcimento dei danni morali subiti da parte ricorrente per tutto quanto sopra esposto, risarcimento che si chiede venga valutato e liquidato in via equitativa tenendo conto della perdita di chance lavorative e dei relativi benefici economici, assistenziali e previdenziali connessi alla comminata esclusione/o assegnazione delle supplenze annuali.

Con vittoria di spese, competenze e onorari per il presente giudizio

Con ogni riserva di legge.

Si allega:

- 1) Graduatoria GAE 2020/2021;
- 2) decreto prot. n. 0005851 del 6/10/2020;
- 3) Graduatoria GAE 2022/2023;



- 4) Reclamo del 07/06/2022;
- 5) Diffida del 19/07/2022;
- 6) Istanza di accesso agli atti del 19/07/2022;
- 7) Risposta Istanza di accesso agli atti dell'Istituto Convitto nazionale "Pasquale Galluppi" di Catanzaro;
- 8) Diffida del 5/09/2022;
- 9) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020;
- 10) nota esplicativa sulle supplenze pubblicata dal Ministero dell'Istruzione con prot.n.26841 il 05/09/2020;
- 11) Contratto di lavoro 2021/2022;

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c. A tal fine, considerato che non si è a conoscenza della residenza dei litisconsorti interessati sig.ri Griffo Angelo Carmelo, Cavaliere Serafina e Bongarzone Antonella, ovviamente non indicati nelle graduatorie di riferimento;

**PREMESSO**

- Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti gli educatori potenzialmente contro-interessati;



# Studio Legale **B**occhetti

Via Barlaam da Seminara139/e – 88100 Catanzaro  
Tel./fax 0961779827 mail: [boccettimarco@gmail.com](mailto:boccettimarco@gmail.com)

---

- Che appare pregiudizievole per la ricorrente provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti dei sig.ri Griffo Angelo Carmelo, Cavaliere Serafina e Bongarzone Antonella, chiede venga autorizzata la notifica per pubblici proclami, pertanto autorizzare:

1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR;

2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

*Si dichiara che ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il valore del presente procedimento ha valore indeterminato.*

Catanzaro 07 ottobre 2022

Avv. Marco Bocchetti




## PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Marano Beatrice Rosaria nata a Acqui Terme (AL) il 18/05/1971 C.F. MRNBRC71E58A052Y e residente in Catanzaro via Bellino 22/5 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, nel presente procedura contro il Miur., l'avvocato Marco Boccetti del Foro di Catanzaro C.F. BCCMRC7811771501F conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunziare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Elegggo domicilio presso lo studio del suddetto avvocato sito in Catanzaro alla Via Barlaam da Seminara 139/E PEC: studiolegaleboccetti@pec.it, Fax 0961779827. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.


Catanzaro, 06 giugno 2022

Sig.ra Marano Beatrice Rosaria



È autentica

Avv. Marco Boccetti



N.R.G. 1922/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO**  
**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA di MERITO**

Il Giudice del lavoro dott. Benedetto Michele Leuzzi,  
visti gli atti della causa n r.g. 1922 /2022 pendente

tra

BEATRICE ROSARIA MARANO

RICORRENTE

E

MIUR

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANZARO

ISTITUTO CONVITTO “PASQUALE GALLUPPI”

RESISTENTE

GRIFFO ANGELO CARMELO

CAVALIERE SERAFINA

BONGARZONE ANTONELLA

CONTROINTERESSATI

Letto il ricorso trasmesso a questo giudice:

- ritenuto che non sussistono i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte* in considerazione di quanto emerge dal ricorso e dagli atti;
- ritenuta l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero resistente;
- fissa udienza per la discussione in contraddittorio sull'istanza cautelare per il **20 dicembre 2022** ore **09:30**;
- assegna alla parte ricorrente termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e del presente decreto a controparte;
- Fissa l'udienza di merito in data **11 luglio 2023, ore 11:00**;
- Si avverte che il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria nel giudizio di merito, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Si comunichi.

Catanzaro, 16/10/2022

Il Giudice del lavoro  
Benedetto Michele Leuzzi

